



DIBATTITO PUBBLICO
Alta Velocità ferroviaria
Salerno-Reggio Calabria



RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE



KNOWLEDGE THAT INNOVATES

DIBATTITO PUBBLICO

Alta Velocità ferroviaria

Salerno-Reggio Calabria

Lotto 1A Battipaglia - Romagnano

ELLEPIGAS Sud,
Compatibilità del tracciato con le attività produttive



COMPATIBILITÀ DEL TRACCIATO CON LA PRESENZA DI ATTIVITÀ
A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

ESTRATTO

La società ELLEPIGAS Sud opera nel settore dello stoccaggio, imbottigliamento e miscelazione dei GPL, giusto Decreto del Ministero dell'Industria, n. 16433, del 23 marzo 1998, con stabilimento in Eboli (SA), Zona Industriale, alla Via Boscofilo (Località Pezzagrande), identificato in Catasto Terreni al foglio n. 24, particelle 618, 675, 3563 e 3564, in Ditta FINSAMA s.r.l., per un'estensione complessiva pari a mq 26.000.

In particolare, lo stabilimento è autorizzato allo stoccaggio di 420 mc di GPL, risultante dalla sommatoria di n. 2 serbatoi tumulati da mc 200 ciascuno e 20 mc in bombole: in ragione dei predetti quantitativi, lo stesso rientra nell'ambito delle attività a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell'art. 3 nonché dell'Allegato 1 al D. L.vo 26 giugno 2015, n. 105, quale "stabilimento di soglia superiore".

Dalla "Relazione giustificativa degli Espropri" predisposta da RFI, nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica derivante dallo sviluppo del Progetto della Nuova Linea AV "Salerno-Reggio Calabria", dal relativo Elenco delle Ditte espropriande ricadenti nel territorio di Eboli nonché dal Piano Particellare d'Esproprio risulta la prevista ablazione, per l'intero, delle particelle 675, 3563 e 3564, finalizzata alla realizzazione della "Sede ferroviaria e sue dipendenze" e per "Deviazioni strade, canali, fossi e parcheggi" nonché della particella 618, in ragione di mq 1850, per "Deviazioni strade, canali, fossi e parcheggi", con contestuale demolizione di un fabbricato insistente sulla predetta particella, nella misura di 32 mq.

In buona sostanza, l'area di pertinenza della progettata nuova linea ferroviaria andrà ad interessare l'opificio di proprietà della ELLEPIGAS SUD, attraversando le "aree di danno", di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996, recante ad oggetto "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (G.P.L)

Sul punto, si evidenzia che, in seguito alla elaborazione del "Rapporto, di Sicurezza", di cui all'art. 15 del citato D. L.vo n. 105/2015 e trasmesso con la notifica prevista dall'art. 13 del medesimo D. L.vo, le aree di danno rilevanti coinvolgenti lo stabilimento della ELLEPIGAS SUD, presentano la seguente estensione:

<i>FLASH-FIRE rilascio continuo propauo classe di stabilità atmosferica D.5</i>		
<i>Quantità coinvolta</i>	<i>Elevata letalità (LFL)</i>	<i>Inizio letalità (1/2 LFL)</i>
200 kg	70 m	110 m

Peraltro, il Comitato Tecnico Regionale, in fase di istruttoria del suddetto "Rapporto di Sicurezza", ai fini della

Aree di pianificazione		
I zona	II zona	III zona
Sicuro impatto (m)	Danno (m)	Attenzione (m)
100	240	400

verifica di prevenzione incendi, ha determinato le distanze di danno specificate dal Gestore, per gli scenari incidentali credibili, in aree di pianificazione, rispettivamente, di 100 m, 240 m e 400 m, secondo i seguenti criteri:



Al riguardo, occorre puntualizzare che l'Allegato al suddetto D.M. 15 maggio 1996, con riferimento alla "Categorizzazione del territorio", specifica che "... la valutazione della vulnerabilità del territorio circostante il deposito in relazione ai possibili danni derivanti da eventi incidentali, va effettuata..." considerando - anche - la "...eventuale presenza di vie di comunicazione stradale o autostradale o di ferrovie da considerare in sede di pianificazione di emergenza esterna, che dovrà prevedere sistemi automatici di informazione e allarme, garantendo la sicurezza delle persone trasportate": con l'ulteriore precisazione che "Qualora l'analisi di rischio evidenzia la possibilità che tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno predisporre idonei interventi, sia di protezione che gestionali, atti a remotizzare l'entità delle conseguenze".

Orbene, poiché il progettato tratto ferroviario dell'Alta Velocità, come innanzi rilevato, attraversa l'area di elevata letalità e di sicuro impatto per la pianificazione dell'emergenza esterna, si delinea - di conseguenza - la necessità di predisporre i suddetti interventi che, peraltro, andranno a ricadere nell'ambito della fascia di rispetto del tratto ferroviario, ex art. 49 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, come individuata nella Tavola Planimetrica - Fasce di Rispetto - Tav. 1 di 5.

Inoltre, va considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e), D. L.vo n. 105/2015: "Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di:

...

e) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante"

I successivi commi 2 e 3 della norma in esame specificano che:

...

"2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di:

a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico., le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto; ...

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonché stabiliti i requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1 ".

Con l'ulteriore precisazione, di cui al comma 4, che: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001.

Ancora, appare necessario evidenziare che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art.22 D. L.vo n.105/2015, in esame, le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal medesimo Decreto Legislativo e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati;
- b) per effetto del comma 7 della disposizione de qua, gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dallo stesso articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti", di seguito ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, e comunque almeno ogni cinque anni.

Alla luce di quanto illustrato, si rappresenta agli Enti ed Amministrazioni interessate che:

1) allo stato attuale - il territorio, nelle immediate vicinanze dello stabilimento gestito da ELLEPIGAS .SUD, risulta scarsamente edificato, per cui sono rispettate le distanze di sicurezza esterne previste dal D.M. 14 maggio 2004-"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore ai 13 m³" -; ai sensi del ridetto D.M, risultano verificate le distanze di sicurezza esterne dello stabilimento dalle seguenti reti viarie:

- Ferrovia Salerno - Potenza - Taranto;
- Autostrada Salerno - Reggio Calabria;
- Strada Statale 19;
- Strada Provinciale 195;

per cui lo stabilimento in argomento è territorialmente compatibile, ai sensi del surrichiamato Decreto Ministeriale 9 maggio 2001;

2) di contro, il tratto ferroviario dell'Alta Velocità, progettato da ITALFERR, viene ad attraversare le aree di danno interessanti l'opificio di proprietà della società istante, come sopra individuate, in carenza della necessaria previsione di idonei interventi finalizzati a neutralizzare, ovvero attenuare, l'entità delle conseguenze connessi ad eventi accidentali e, soprattutto, in carenza dell'altrettanto necessaria elaborazione ed adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio idonei a prevenire gli incidenti rilevanti ovvero a limitarne le conseguenze.

Pertanto, si evidenzia come sia indispensabile, "a monte" rispetto ad ogni ulteriore attività espropriativa, che gli Enti e le Amministrazioni competenti - ciascuno per quanto di propria competenza - recependo quanto innanzi illustrato e rappresentato, provvedano all'accertamento della compatibilità del progettato intervento in relazione alla presenza dello stabilimento gestito dalla ELLEPIGAS SUD s.r.l., identificando nella Direzione Regionale VV. FF. Campania, l'Organo deputato al rilascio del relativo parere.

